

NOTA INFORMATIVA

Anno: 2018

Numero: 0010

Data: 13/07/2018

**Fatturazione
Elettronica tra
Privati (B2B)**

**Invio fatture prive
della PEC
Destinatario**

Si rende noto agli utenti che il Sistema di Interscambio **ora acquisisce** anche fatture **senza l'indicazione della PEC Destinatario**.

Le procedure di reporting e creazione del flusso sono state di conseguenza modificate, in particolare:

- nel report diagnostico, scelta **2** del programma **dfb2b100 - Distintae Fatture B2B** la segnalazione "PEC destinatario mancante" assume il valore di un **warning** e non di un errore per facilitare l'utente negli adempimenti obbligatori di seguito descritti;
- nella fase di creazione del flusso in formato XML, la fattura viene **accettata** e il **file prodotto** senza nessuna segnalazione all'operatore.

Si ricorda che le fatture senza indicazione del **Codice Identificativo SdI** o della **PEC Destinatario** non sono **recapitate** ma **messe a disposizione** nell'**area riservata** del Cliente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

La **notifica di consegna** sarà trasmessa all'Azienda che ha inviato la fattura quando il Cliente la visualizzerà nella propria area riservata; la fattura risulta comunque emessa dal momento in cui è stata accettata dal Servizio di Interscambio.

Le modalità operative nel caso in esame sono indicate al punto **3.4.e)** del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del **30 Aprile 2018** (a pag 6-7):

(...) e) inserendo **solo** il **codice convenzionale** "0000000" nel caso in cui il soggetto passivo IVA cessionario/committente **non abbia comunicato** al cedente/prestatore il **codice destinatario** ovvero la **PEC** attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI.

In tal caso, il SdI **rende disponibile** la fattura elettronica **al cessionario/committente** nella **sua area riservata** del sito web dell'Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al **cedente/prestatore** – nella sua area riservata – un **duplicato informatico** di cui alla lettera a). Comunque, il **cedente/prestatore** è **tenuto tempestivamente a comunicare** – per vie diverse dal SdI – al **cessionario/committente** che l'originale della fattura elettronica è **a sua disposizione** nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate: tale **comunicazione** può essere effettuata **anche mediante** la **consegna** di una copia **informatica** o **analogica** della fattura elettronica.

Si raccomanda agli utenti il rispetto delle norme previste dall'Agenzia delle Entrate nel caso si presentasse la situazione descritta nella presente nota.

=====
Fine documento
=====